



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 142/17/CSP**

**ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ AMBIENTE E SOCIETÀ S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEDONNA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CO.RE.COM. LAZIO CONTESTAZIONE N. 3/2017 - PROC. 53/17/MZ-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali"*

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0010901 del 28 febbraio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teledonna", da cui si evince che:

- in data 22 settembre 2016, con nota prot. n. RT.757/16, inviata via PEC alla società Ambiente e Società S.r.l., il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teledonna" nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 12 settembre e le ore 24:00 del 18 settembre 2016;
- le registrazioni inviate dalla società e pervenute al CO.RE.COM. in data 7 ottobre 2016 (prot. CO.RE.COM. n. RT/773/16) risultavano non leggibili;
- con nota prot. n. RT/832/16 del 12 ottobre 2016 il CO.RE.COM. richiedeva alla società la consegna delle registrazioni su supporti dvd in formato "avi", "mp4" p "wmv" compatibili con i lettori in dotazione presso il CO.RE.COM.;
- con nota prot. n. RT/860/16 del 21 ottobre 2016 il CO.RE.COM. acquisiva le registrazioni inviate dalla società nel formato richiesto;
- dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, affidato, per il CO.RE.COM. Lazio per l'anno 2016, alla società CEDAT85 S.r.l., acquisite dal CO.RE.COM. in data 30 novembre 2016 (prot. n. RT/992/16) risultava che *"le registrazioni fornite erano prive di audio. Le rilevazioni sono pertanto state effettuate tenendo in considerazione il solo flusso video"*;
- con atto cont. n. 3 anno 2017 in data 4 gennaio 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Successivamente, con nota prot. AGCOM 0034963 del 30 maggio 2017, l'Autorità chiedeva al CO.RE.COM. Lazio di integrare la documentazione istruttoria trasmessa.

Successivamente in data 15 giugno 2017, ad integrazione della documentazione già prodotta in relazione al suddetto procedimento n. 53/17/MZ-CRC (Cont. CO.RE.COM. Lazio n. 3/17) avviato nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teledonna", si acquisivano i seguenti documenti:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teledonna” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 12 settembre e le ore 24:00 del 18 settembre 2016;
- l’atto di accertamento e contestazione n. 3/ 2017 nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l. per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;
- le memorie difensive della società del 30 gennaio 2017 acquisite al prot. CO.RE.COM. n. RT35/17 del 31 gennaio 2017;
- le risultanze del secondo monitoraggio fornite dalla società CEDAT85 in data 13/02/2017 e acquisite al prot. CO.RE.COM n. RT/70/17 da cui “*non si rilevano ipotesi di infrazione da parte dell’emittente*”.

Con nota prot. AGCOM n. 0041143 del 26 giugno 2017 l’Autorità acquisiva la ricevuta di consegna dell’atto di accertamento e contestazione n. 3/17 nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l. per la presunta violazione dell’art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS inviata dal CO.RE.COM. Lazio a mezzo PEC.

### **2. Deduzioni della società**

La società Ambiente e Società S.r.l., a seguito della notifica dell’atto di contestazione n. 3/2017 del 4 gennaio 2017, ha inviato i propri scritti difensivi il 30 gennaio 2017 da cui si evince che:

- in seguito alla richiesta del CO.RE.COM. Lazio del 22 settembre 2016 la società inviava tutte le registrazioni richieste in formato “*proprietario*”, provvedendo peraltro ad inviare anche tramite e-mail un programma per la decodifica di tale formato;
- in seguito alla richiesta del CO.RE.COM. Lazio di inviare le registrazioni esclusivamente nei formati “*avi*”, “*mp4*” o “*wmv*” la società provvedeva a convertire i file, ma “*nella conversione, forse per un parametro sbagliato, non è stato convertito l’audio presente nei file originali*”;
- la società ha acquistato un nuovo *device*, ancora in fase di sperimentazione, che permette di svolgere la funzione di *play out* e di registrazione h24 direttamente sullo stesso computer e direttamente in un formato consono al CO.RE.COM. (*wmv*) con la finalità di adeguarsi, da un punto di vista tecnologico, in un settore in continua evoluzione;
- la società, infine, trasmetteva copia della registrazione dei programmi in formato “*wmv*” corredata di audio.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “Teledonna”.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. La società, infatti, inviando al CO.RE.COM. Lazio copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teledonna” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 12 settembre e le ore 24:00 del 18 settembre 2016 in formato “wmv” corredata di audio, risulta aver ottemperato a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui “*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione*”;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., con sede legale in via di Colle Trugli n. 73/A, 00132 Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale “Teledonna”, per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Ambiente e Società S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teledonna”, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi